Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B**

REGOLAMENTO (CE) N. 1852/2003 DELLA COMMISSIONE

del 21 ottobre 2003

che autorizza l'utilizzo per dieci anni di un coccidiostatico nei mangimi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 271 del 22.10.2003, pag. 13)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Regolamento (CE) n. 249/2006 della Commissione del 13 febbraio 2006	L 42	22	14.2.2006

▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 1852/2003 DELLA COMMISSIONE

del 21 ottobre 2003

che autorizza l'utilizzo per dieci anni di un coccidiostatico nei mangimi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali ([1]), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1847/2003 della Commissione ([2]), e in particolare gli articoli 3 e 9,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 70/524/CEE prevede che gli Stati membri vietino la messa in circolazione degli additivi se non è stata rilasciata un'autorizzazione comunitaria.

(2) Per quanto riguarda gli additivi di cui alla parte I dell'allegato C della direttiva 70/524/CEE, tra i quali figurano i coccidiostatici ed altre sostanze medicamentose, può essere concessa un'autorizzazione collegata alla persona responsabile della loro messa in circolazione. Tale autorizzazione può essere data per un periodo di dieci anni se sono soddisfatte tutte le condizioni pertinenti stabilite dalla direttiva.

(3) L'esame della domanda di autorizzazione per dieci anni riguardante il preparato coccidiostatico «Sacox 120 microgranulato» mostra che le condizioni pertinenti della direttiva 70/524/CEE sono soddisfatte.

Il comitato scientifico per l'alimentazione animale ha espresso parere favorevole quanto alla sicurezza e agli effetti positivi del preparato coccidiostatico appartenente al gruppo «Coccidiostatici ed altre sostanze medicamentose» per le pollastre destinate alla produzione di uova.

(4) Di conseguenza, detto preparato coccidiostatico «Sacox 120 microgranulato» va autorizzato per un periodo di dieci anni e incluso nell'elenco degli additivi autorizzati collegati alla persona responsabile della loro messa in circolazione, secondo quanto previsto dalla direttiva 70/524/CEE.

(5) L'esame della domanda mostra che occorrono certe procedure per proteggere i lavoratori dall'esposizione all'additivo «Sacox 120 microgranulato». Tuttavia, tale protezione è assicurata dall'applicazione della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro ([3]).

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per il ciclo alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'additivo «Sacox 120 microgranulato» appartenente al gruppo «Coccidiostatici ed altre sostanze medicamentose» e descritto nell'allegato può essere usato nell'alimentazione animale alle condizioni stabilite dall'allegato.

([1]) GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1.
([2]) GU L 269 del 21.10.2003, pag. 3.
([3]) GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.

▼B

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼B

ALLEGATO

Numero di matricola dell'additivo	Nome e numero di matricola della persona responsabile della messa in circolazione dell'additivo	Additivo (Denominazione commerciale)	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Età massima	Contenuto minimo	Contenuto massimo	Altre disposizioni	Periodo di autorizzazione
						mg di sostanza attiva/kg di mangime completo			
«Coccidiostatici ed altre sostanze medicamentose									
E766	►**M1** Huvepharma nv ◄	Salinomicina sodica 120 g/kg (Sacox 120 microgranulato)	**Composizione dell'additivo:** Salinomicina sodica: ≥ 120 g/kg Diossido di silicio: 10-100 g/kg Carbonato di calcio: 350-700 g/kg **Sostanza attiva:** Salinomicina sodica, $C_{42}H_{69}O_{11}Na$, Numero CAS: 53003-10-4, sale sodico di un acido polietere monocarbossilico prodotto per fermentazione di *Streptomyces albus* (DSM 12217) Impurezze associate: < 42 mg di elaiofilina/kg di salinomicina sodica < 40 g di 17-epi-20-desossi-salinomicina/kg di salinomicina sodica	Pollastre destinate alla produzione di uova	12 settimane	50	50	Indicare nelle istruzioni per l'uso: ”Pericoloso per equini e tacchini” ”Mangime contenente uno ionoforo: l'uso simultaneo con certe sostanze medicamentose (ad esempio tiamulin) può essere controindicato”	11.11.2013»